

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2447 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2022

che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito – dettagli, compresi l'interruzione e l'abbandono dell'istruzione» e «conciliazione tra vita familiare e professionale»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per soddisfare le esigenze individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate del dominio delle forze di lavoro, la Commissione dovrebbe specificare il numero e il titolo delle variabili a cadenza di otto anni da rilevare per la prima volta negli anni 2024 e 2025.
- (2) La Commissione dovrebbe specificare il numero e il titolo delle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito – dettagli, compresi l'interruzione e l'abbandono dell'istruzione» e «conciliazione tra vita familiare e professionale»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero e il titolo delle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito – dettagli, compresi l'interruzione e l'abbandono dell'istruzione» e «conciliazione tra vita familiare e professionale» sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1.

